

Polizza multirischi

Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo

(DIP aggiuntivo Decennale Postuma)

Prodotto: Decennale Postuma

Società: TUA ASSICURAZIONI Gruppo Cattolica Assicurazioni

Documento redatto il 01/01/2019 – il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta nell'Albo Imprese IVASS n. 1.00132 con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. Ha sede Legale e Sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, n. 1 – 20143 Milano; tel. 02/2773399; sito internet: www.tuaassicurazioni.it; e-mail: info@tuaassicurazioni.it; pec: tuaassicurazioni@pec.it.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa


Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 133,3 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 100,8 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 80,9 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 36,4 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 123,3 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 111,2 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,52 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse coperture. L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Impermeabilizzazione delle coperture (Garanzia opzionale)	L'estensione è operante solo se riportata in polizza. L'assicurazione è estesa ai danni di difettosa impermeabilizzazione delle coperture.
Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) (Garanzia opzionale)	L'estensione è operante solo se riportata in polizza. TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione come danno materiale e diretto.



Che cosa NON è assicurato?

L'assicurazione non è prestata:

- se l'opera non sia stata realizzata a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- se l'opera stessa non è usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza;
- se non sono state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalla legge;
- se il Contraente non ha presentato il certificato definitivo di collaudo, con esito positivo, e il certificato di accettazione dell'opera, entrambi sottoscritti dal Committente o, in alternativa, il certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili (che formano parte integrante della polizza).



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che le prestazioni assicurative sono soggette alle seguenti ulteriori informazioni.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente, e la prestazione assicurativa può essere assoggettata a limiti (franchigie e scoperti) concordati con il Contraente e indicati nella polizza, oltre che a quelle indicate di seguito in modo specifico.

Impermeabilizzazione delle coperture (Garanzia opzionale)	La somma assicurata, il limite massimo di indennizzo, lo scoperto a carico dell'Assicurato, il premio sono indicati in polizza. Tale estensione è efficace a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art. 4 - Effetto e durata della garanzia e fino al 5° anno compreso.
Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) (Garanzia opzionale)	<p>Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:</p> <p>a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;</p> <p>b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);</p> <p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da difetti, anche gravi, che non compromettano la stabilità dell'opera; • derivanti da normale assestamento; • causati da vizio di impermeabilizzazione o di insonorizzazione; • derivanti da dolo dell'Assicurato o del Contraente, nonché dalla mancata esecuzione dei lavori necessari per scongiurare la rovina dell'opera; • cagionati da vizi dell'opera derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa, salvo quelle necessarie per scongiurare la rovina dell'opera; • derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, nonché a mancato godimento di beni; • causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • conseguenti all'intenzionale o inescusabile inosservanza di regole d'arte, quali definite dai regolamenti in vigore, o di norme stabilite da organismi ufficiali competenti. • a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta di cui all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione; • da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?


Denuncia di sinistro


<p>Devi rispettare gli obblighi di denuncia di eventi dannosi ed è tuo obbligo fare quanto possibile per diminuire o evitare la possibilità che si verifichi un evento dannoso (artt. 1913 e 1914 del codice civile). L'inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell'indennizzo, quello doloso la perdita totale dell'indennizzo.</p> <p>Non devi esagerare in modo doloso il danno. L'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo e può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa.</p> <p>Tutti i sinistri all'opera devono essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a TUA, entro i 3 giorni successivi al sinistro o al momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.</p>
Assistenza diretta/in convenzione: non presente
Gestione da parte di altre imprese: non presente

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il Contraente è tenuto a versare il premio quanto pattuito e indicato in polizza.
Rimborso	Non previsto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il contratto è stipulato per la durata e con la decorrenza fissate in polizza.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
TUA Decennale Postuma è la soluzione a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi derivanti da rovina dell'edificio, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere manifestatesi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.	

 Quali costi devo sostenere?	
Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all'Intermediario e pari in media all'XX% dell'importo pagato.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470; E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per le garanzie delle sezioni "Danni ai beni", "Furto e altri eventi" e "Animali domestici", è previsto che TUA ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti. Per la sezione "Tutela Legale" in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previsto che la decisione possa essere demandata ad un arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.